

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2193

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONALUMI, CATTANEI, SILVESTRI, ROGNONI, BODRATO,
ARMATO, ASTORI, CASATI, GARAVAGLIA, GITTI, PORTA-
TADINO, SANZA, SEGNI**

Presentata il 24 ottobre 1984

Norme di aggiornamento del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n° 18, recante ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'azione di politica estera dell'Italia continua a svilupparsi con un dinamismo ed un'efficienza internazionalmente riconosciuti, tali da richiedere un crescente, coerente e qualificato impegno di tutto il Ministero degli affari esteri. Con gli ancor più stretti e complessi vincoli di interdipendenza che caratterizzano la realtà dei rapporti internazionali è infatti richiesta ai suoi addetti ed alla sua struttura tecnico-funzionale, una partecipazione ed un impegno qualitativamente sempre più elevati e diversificati e quantitativamente massicci soprattutto per un paese della dimensione dell'Italia. L'attività svolta finora con impegno e dedizione da parte degli addetti ai lavori ha ottenuto molteplici consensi e riconoscimenti anche all'estero ma non è riuscita tuttavia a tamponare del tutto le falle e le deficienze di una struttura che, per rigidità del siste-

ma, non ha potuto adeguarsi prontamente al rapido e sostanziale evolvere delle relazioni internazionali. Basti pensare che quando entrò in vigore nel 1967 la pur lungimirante attuale normativa del Ministero degli affari esteri, avevamo una rete diplomatica molto più modesta di quella attuale. Tuttavia per carenze di organici delle varie carriere del Ministero nonché per le difficoltà a reperire personale disposto a recarsi nelle ormai numerosissime sedi di particolare disagio, molte delle nostre rappresentanze sono costrette ad operare in condizioni di materiale umano e tecnico al limite dell'accettabile. La quasi totalità delle nostre ambasciate nel Terzo mondo è composta da soltanto poche unità, compreso l'ambasciatore, e spesso non dispongono di mezzi tecnici adeguati. E ciò non certo per incuria dell'Amministrazione ma per condizionamenti tecnico-amministrativi

e per limiti di bilancio spesso contraddittori con gli impegni obiettivi che la rete diplomatico-consolare è chiamata a realizzare. L'esempio, ma non è il solo, della lotta alla fame del mondo credo parli da sé. Non possiamo rimanere indifferenti a tale corale impegno di uomini e mezzi al servizio del paese. La primordiale importanza di un'efficace gestione di politica estera per un paese come l'Italia — uno dei sette più industrializzati del mondo ed autorevole membro dell'Alleanza atlantica e della Comunità europea — che è tenuto non soltanto a confermare un'immagine di affidabilità e di linearità, ma, anche e soprattutto, a sostenere senza ondeggiamenti o cadute di tensione il tradizionale impegno di iniziativa e di meditazione per la costruzione della pace, è un dato di fatto scontato. Ma non è soltanto il ruolo politico, nel senso più ampio del termine, ad assumere rilevanza, insieme alle sue ovvie positive ricadute sui complessivi rapporti dell'Italia con l'estero. Vi è anche un'imprescindibile esigenza di affermare un ruolo attivo e volitivo nei più specifici campi della cooperazione economica, dell'aiuto allo sviluppo, culturale ed emigratorio.

Accanto a queste funzioni esterne dell'amministrazione degli affari esteri, vi è quella almeno altrettanto importante e direi propedeutica alla prima, e che le è propria istituzionalmente, di centralità e di coordinamento delle attività, delle altre amministrazioni statali e degli enti pubblici, suscettibili di riflessi internazionali.

Per consentire al servizio diplomatico di svolgere nelle migliori condizioni le funzioni di efficace strumento di coordinamento ed impulso nella crescente complessità e varietà di rapporti internazionali nonché di organo ideale e interprete delle nuove esigenze di politica estera, si propone di rilanciare il problema dell'aggiornamento della legislazione del Ministero, ferma al 1967, sia sotto il profilo organico-strutturale che sotto quello giuridico-economico del suo personale.

Nelle grandi democrazie, le funzioni diplomatiche sono affidate ad un corpo

unico con proprio statuto, che ad una vasta cultura generale e sensibilità politica unisce un'elevata conoscenza specialistica rispondente alle particolari esigenze della funzione. Infatti il variegato intreccio dei rapporti fra Stati fa sì che il servizio diplomatico necessiti di una idonea specializzazione a comporre la quale confluiscono vari elementi. Prima fra tutte la capacità, che si affina con l'esperienza, di individuare, nei differenti regimi e società, i diversi centri di decisione e le effettive aggregazioni di potere, nonché di sapere stabilire relazioni personali ai vari livelli dei centri decisionali, ciò che implica una vasta preparazione culturale generale, conoscenze settoriali specialistiche e capacità di comprendere le sfide tecnologiche del nostro tempo, nonché le culture, le psicologie e le lingue di popoli diversi.

La natura del servizio diplomatico impone inoltre lunghi soggiorni presso Stati esteri dovunque il Governo decida di destinare gli addetti, che si assoggettano all'avvicendamento periodico, secondo i tempi fissati da norme di legge e regolamenti. È questo un obbligo che comporta problemi e sacrifici per il funzionamento e per la famiglia e che presuppone un personale selezionato sulla base di una vocazione specifica e organizzato in una carriera la quale consenta, con il suo sviluppo organico, un'equa ripartizione degli oneri e dei vantaggi nel corso degli anni.

È ormai esperienza provata che solo un corpo appositamente addestrato è in grado di assicurare un efficace coordinamento dell'azione esterna dello Stato. Recenti indagini hanno consentito di approfondire questi dati di esperienza e di consolidare, in alcuni paesi (in specie Francia, Regno Unito e Stati Uniti), l'evoluzione verso l'unicità e l'autonomia della carriera diplomatica. Meritano attenzione, in questo campo, le esperienze inglesi e americane; l'amministrazione inglese ha investigato esaurientemente i problemi della diplomazia moderna, esaminando tutte le possibili ipotesi anche le più estreme, di riorganizzazione del servizio diplomatico.

I risultati di queste indagini sono stati resi pubblici in forma accessibile e merita di essere segnalato a questo riguardo il libro bianco pubblicato nell'agosto del 1978. Esso illustra come, a conclusione dell'indagine, il Governo britannico decise di mantenere un servizio diplomatico separato... « per i suoi vantaggi di servizio contenuto, flessibile e professionale » (pagina 20 paragrafo 68). Il documento sottolinea che « il merito determinante » di un siffatto servizio, consiste nei « benefici che esso comporta in termini di saldo controllo governativo e di contenimento della spesa » (pagina 7 paragrafo 16).

Di particolare interesse l'evoluzione negli Stati Uniti quale appare dalla nuova legge sul servizio diplomatico emanata nell'autunno 1980. La relazione parlamentare sottolinea che « la legge esprime l'unicità del servizio diplomatico nel sistema federale e l'esigenza di una carriera diplomatica altamente addestrata e professionale che dovrà fornire il personale qualificato necessario per assistere il Presidente, il Segretario di Stato e le amministrazioni interessate, nella formulazione e nella condotta della politica estera degli Stati Uniti (pagina 3). La nuova legge, evidentemente traendo le conclusioni da precedenti esperienze negative, articola la carriera non più sulla base di livelli funzionali ma su gradi e la relazione parlamentare sottolinea appunto che la carriera diplomatica riorganizzata dalla nuova legge « è un corpo disciplinato e professionale basato sul sistema dei gradi. In questo sistema i gradi e le promozioni non costituiscono posizioni di funzioni come nel resto della pubblica amministrazione ma sono personali » (pagina 3). Il legislatore americano si è posto quindi il problema della differenziazione della carriera diplomatica dalla dirigenza statale, cogliendo, giustamente il nodo della distinzione nella diversità di natura delle rispettive funzioni: come sottolinea la relazione parlamentare americana « la condotta della politica estera differisce nella sostanza e nella forma da quasi tutti gli altri settori delle politiche e dei programmi federali, ri-

chiedendo opera di consulenza e assistenza specializzata per il Presidente ed il Segretario di Stato » (pagina 3).

Anche la legislazione italiana ha seguito lo stesso cammino ed infatti, come si è detto, l'ordinamento del Ministero degli affari esteri del 1967 unificò gli agenti diplomatici in un ruolo unico e adottò norme di funzionamento specifiche per l'espletamento delle funzioni diplomatiche. La legislazione successiva ha confermato questo principio informatore; la legge sulla dirigenza (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748), confermò infatti l'ordinamento predetto operando una mera equiparazione, ai soli fini del trattamento economico, con il restante personale della pubblica amministrazione; soluzione poi ripresa anche dalla legge sulla qualifica funzionale n. 312 del 1980 e dalla legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983.

Si pone oggi con urgenza il problema di ricondurre ad unità lo stato giuridico del personale del Ministero e di integrarne l'ordinamento nell'intento di migliorarne la funzionalità e l'efficienza e per tener conto dell'ordine del giorno approvato dalla Commissione affari esteri il 1° dicembre 1983 e per andare incontro sempre meglio alle esigenze del paese.

L'interdipendenza tra il nostro paese ed il resto del mondo è un dato di fatto incontrovertibile e le stesse nostre sicurezze e prosperità non si concepiscono se non in un quadro multilaterale: oltre la metà della ricchezza nazionale dipende dai rapporti con l'estero; la collettività italiana all'estero ammonta ad oltre cinque milioni di connazionali di passaporto, cui vanno aggiunti circa cento milioni di discendenti di italiani e un incalcolabile numero di operatori economici, commerciali, di tecnici, di uomini di cultura, di spettacolo, di turisti, che quotidianamente si trovano all'estero. A questo proposito è bene ricordare che gli interpreti di queste esigenze debbono essere valutati non con il metro della nostra struttura burocratica ma con quello delle migliori

diplomazie ed amministrazioni con cui sono chiamati a misurarsi.

Le direttrici cui si ispira la presente proposta di legge, a parte minori ritocchi del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono le seguenti: 1) accentuare il coordinamento delle funzioni all'interno del Ministero degli esteri e, all'esterno, nei confronti della attività delle diverse amministrazioni, introducendo inoltre al Ministero le opportune innovazioni tecnologiche legate all'informatica; 2) modificare il sistema di reclutamento e aggiornamento professionale; 3) migliorare lo scorrimento ed il processo di selezione della carriera diplomatica, raccordare, alla luce delle specifiche professionalità, la normativa relativa alle ex carriere non direttive, alla legislazione nazionale sul pubblico impiego; e 5) adeguare alcuni istituti relativi al trattamento economico alla atipicità delle funzioni dei dipendenti del Ministero degli esteri.

1) *Il coordinamento.* È certo necessario assicurare un efficace coordinamento, sia all'interno del Ministero che nei riguardi delle altre amministrazioni, anche se rimane un problema insoluto nell'intera amministrazione italiana lo scarso coordinamento o, meglio, la ridotta vocazione al coordinamento imputabile ad un complesso di diversi fattori. In particolare l'aumento del lavoro e la diminuzione, in termini relativi, del personale, nonché l'evoluzione delle strutture statali e dei rapporti internazionali, hanno fatto sì che Ministeri « tecnici » si siano sempre più candidati, a Bruxelles come altrove, per la gestione di aspetti importanti della politica estera, senza avvertire, a fronte dell'accrescimento della loro proiezione all'estero, la necessità di un maggiore coordinamento con gli Esteri. Una soluzione si potrebbe trovare conciliando l'attuale ripartizione per materia delle questioni trattate — che deve continuare a garantire il momento determinante della sintesi — con un nuovo e davvero più incisivo coordinamento a livello geografico all'interno della Farnesina, con i conseguenti adattamenti strutturali e di personale. Complementare all'attuale strut-

tura organizzativa basata sulla competenza per materia è un sistema misto, con il potenziamento di uffici di area che agirebbero — in seno alle direzioni generali attuali — in un quadro di più incisivo coordinamento.

L'evoluzione delle relazioni internazionali ha mostrato che lo sviluppo delle attività di organizzazioni internazionali a base regionale (quali, ad esempio, il Gruppo dei 77, l'OUA, l'OSA, ecc.) e le ideologie che rigettano la suddivisione per blocchi contrapposti dei rapporti sulla scena internazionale (non allineati, paesi islamici, ecc.) hanno introdotto nuovi elementi di coagulo al di fuori degli schemi tradizionali, con la costituzione dei vincoli duraturi sul piano economico, sociale e politico. Inoltre, la ricorrenza di gravi crisi internazionali ha accresciuto gli squilibri economici mondiali, incoraggiando il formarsi di una nuova contrapposizione tra i paesi più avanzati, dotati di imponenti assetti industriali, e quelli in via di sviluppo; i rapporti Nord-Sud costituendo una esemplificazione di tale nuova problematica. Il sistema geografico, quindi, è da considerarsi superato. È, inoltre, più agevole assicurare un efficace coordinamento nei riguardi delle altre amministrazioni, con una organizzazione basata su grandi e pochissime direzioni generali con pochi uffici coordinatori.

A quest'ultimo riguardo, nell'attribuire al Ministero degli esteri non soltanto il coordinamento, ma altresì la gestione di tutte le attività dello Stato all'estero, il legislatore intendeva mantenere quella necessaria unità di indirizzo di ogni attività esterna dello Stato. Abbiamo tutti più volte constatato gli effetti negativi determinati da azioni slegate tra loro e talvolta di segno contrario portate avanti da vari organi dello Stato. Se vogliamo mantenere una linea coerente di politica estera, capace di utilizzare al meglio le nostre limitate risorse, dobbiamo ripristinare, nell'interesse del paese, una unitarietà di gestione delle linee che il Governo determina sulla base delle indicazioni del Parlamento.

Questa proposta di legge si ripromette di conseguire, pertanto, due obiettivi: ridare centralità al ruolo di coordinamento del Ministero degli affari esteri, affinando e approfondendo le professionalità degli addetti; stabilire un più efficace coordinamento all'interno del Ministero degli affari esteri sia attuando un più stretto e continuo rapporto tra il Ministro, i Sottosegretari, il Segretario generale e i Direttori generali, sia potenziando, a livello più specificamente amministrativo, le funzioni di coordinamento della Segreteria generale e le capacità di analisi del Ministero con la creazione di un Centro studi ed analisi. Questo organo farebbe fronte all'esigenza di un'elaborazione analitica e previsionale delle relazioni internazionali operando una distinzione tra gestione ed analisi della politica estera. Il Centro studi ed analisi sarebbe diretto da un capo e da un vice capo servizio sotto la diretta responsabilità del Segretario generale. Per l'espletamento della sua attività il Centro, come d'altra parte avviene nei principali paesi occidentali, dovrebbe potersi avvalere per specifiche ricerche, della collaborazione di esperti appartenenti ad altri Ministeri, enti pubblici e privati ed istituzioni universitarie.

2) *Il reclutamento.* L'ordinamento del 1967 si era prefisso due obiettivi: a) allargare la base sociale del reclutamento; b) in connessione con questo fine, facilitare la preparazione dei candidati al concorso. Come dimostra la composizione dei concorsi successivi all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, l'ampliamento della provenienza dei giovani interessati al reclutamento si è realizzato in misura significativa. Tuttavia questo ampliamento, da un lato ha posto in maggiore evidenza alcuni problemi di orientamento delle vocazioni e di preparazione culturale e professionale, i quali nel passato erano restati in secondo piano perché la partecipazione ai concorsi era assicurata da gruppi ristretti presso i quali la preparazione alla carriera diplomatica

era una tradizione familiare; dall'altro ha mostrato i suoi limiti e l'esigenza, quindi, di rafforzare gli strumenti di cui dispone l'istituto diplomatico, creato dall'ordinamento del 1967. L'amministrazione ha interesse a promuovere ulteriormente l'allargamento sociale del reclutamento per poter attingere alle più ampie riserve possibili delle energie e capacità della gioventù del paese; ma, finora, i risultati sono stati modesti. I candidati in possesso dei requisiti specifici della selezione per l'accesso alla carriera diplomatica sono sempre pochi, tant'è che il Ministero ha incontrato crescenti difficoltà a coprire i posti disponibili; negli ultimi cinque concorsi, ad esempio, su 25 posti se ne sono ricoperti rispettivamente 16, 17, 11, 14 e 19; che vuol dire che tra i già pochi candidati il nucleo di quelli effettivamente preparati e ben coscienti dell'impegno richiesto dalle prove è molto, troppo ristretto. L'istituto diplomatico ha cercato soluzioni a questi problemi, con borse di studio e, principalmente, con l'organizzazione di corsi di preparazione al concorso. Pur limitate per insufficienza di mezzi finanziari, queste iniziative cominciano a dare frutti promettenti solo ora, dopo un processo di realizzazione piuttosto lungo, trattandosi di ottenere che istituti universitari, abituati al tipo tradizionale di lezione-conferenza, si attrezzassero per un lavoro più specifico. Le iniziative vanno estese e perfezionate per i vantaggi che offrono, nell'intento di rispondere meglio a due esigenze di fondo: a) una più penetrante individuazione delle vocazioni autentiche; b) una valutazione più specifica delle attitudini e capacità professionali.

Il reclutamento della carriera diplomatica deve essere attuato con modalità che accertino le reali attitudini degli aspiranti a rispondere alle peculiari funzioni istituzionali. Deve essere uno strumento idoneo ad ampliare significativamente la base del reclutamento e a non disperdere al tempo stesso i giovani talenti interessati ad una attività verso l'estero. L'istituto diplomatico non dovrebbe quindi escludere la possibilità di favo-

rire la preparazione verso sbocchi professionali alternativi, sempre con vocazione verso l'estero, per quei giovani che non dovessero essere selezionati per la carriera diplomatica. L'istituto dovrebbe inoltre curare la formazione e l'aggiornamento professionale del restante personale del Ministero.

Si propongono perciò le seguenti modifiche del sistema attuale: le prove scritte, in numero di cinque di cui due lingue estere, conservano il carattere attuale che ne fa uno dei concorsi più impegnativi della pubblica amministrazione. Alle predette prove si aggiungono quelle facoltative richieste dai candidati che desiderano esprimere fin dal momento della loro entrata in carriera un preciso orientamento verso una specializzazione. Coloro che conseguono l'idoneità alle prove scritte sono ammessi, sino alla concorrenza dei posti messi a concorso aumentati del 20 per cento, ad un corso di formazione di almeno un anno. Durante il corso essi sono retribuiti. Già le norme dell'ordinamento attuale consentono anche l'istituzione di un internato. Il corso avrà carattere, oltre che di specializzazione post-universitaria, anche di specifica preparazione alle funzioni dell'amministrazione.

Il corso consentirà anche di perfezionare la conoscenza delle lingue estere, rendendone obbligatorio il completamento con la scelta di almeno una lingua tra quelle facoltative (ad esempio russo, tedesco, spagnolo e cinese).

Il corso di formazione comporterà prove in varie fasi dell'anno accademico, seminari, discussione di problemi pratici e prove finali; esso si concluderà con un giudizio di idoneità e consentirà una valutazione completa delle attitudini e capacità degli allievi e quindi permetterà di stabilire una graduatoria di merito che sarà una base più consistente dell'attuale per l'ulteriore selezione nel corso della carriera e per un efficace utilizzazione del personale nei vari settori di attività.

3) *L'avanzamento nella carriera diplomatica.* L'ordinamento in vigore ha crea-

to un sistema di avanzamento inteso a realizzare una selezione graduale e rigorosa dei funzionari, così da consentire all'amministrazione di portare alle posizioni più elevate e di maggiore responsabilità quelli più dotati. Il sistema prevede un primo periodo propedeutico di nove anni e mezzo durante il quale i giovani funzionari devono prestare servizio, come adempimento di legge, successivamente nei vari settori di attività (diplomatico, consolare, commerciale, ecc.). Questo periodo consente di completare la loro preparazione professionale e, al tempo stesso, all'amministrazione di acquisire i dati di valutazione essenziali per determinarne il miglior impiego. Al termine del periodo i funzionari partecipano ad un concorso per titoli il quale opera una prima importante selezione per l'avanzamento al grado di consigliere di legazione. Essa continua poi per i gradi più alti con le promozioni a scelta, la prima delle quali, determinata per i successivi sviluppi di carriera, è operata da un'apposita commissione di avanzamento. In tal modo l'amministrazione è in grado di disporre per gli incarichi più delicati e di responsabilità di un nucleo consistente di funzionari con preparazione di livello internazionale all'altezza dei compiti cui sono chiamati.

In una linea di perfezionamento del sistema di selezione (che d'altronde riceve un rafforzamento, all'origine del processo, con il nuovo metodo di reclutamento) si propone:

a) collocare il corso di « superiore informazione professionale » alla conclusione del periodo propedeutico iniziale di nove anni e mezzo e, quindi, prima del concorso per titoli al grado di consigliere di legazione. Questa disposizione consentirà all'amministrazione di apportare alcuni miglioramenti al corso stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. I miglioramenti consisteranno nell'impostare il corso in un arco di tempo più contenuto, secondo criteri di concretezza professionale. I risultati del corso a questo stadio, fornendo

elementi di valutazione dei funzionari anche in vista del concorso al grado di consigliere di legazione, incentiveranno l'applicazione dei partecipanti;

b) di operare una distinzione tra funzionari diplomatici destinati ad assumere funzioni di capo missione e di direzione e quelli cui a tali funzioni non sono ancora abilitati. I primi, che saranno coloro che hanno superato il corso di superiore formazione professionale ed avranno ottenuto la nomina a consigliere di legazione, potranno essere valutati per l'accessione ai successivi gradi della carriera diplomatica (consigliere di ambasciata, Ministro plenipotenziario di seconda e prima classe, ambasciatore) e potranno ottenere in tale contesto il riconoscimento dell'avvenuta acquisizione di una o più specializzazioni. I secondi continueranno la loro carriera con tutti gli scatti retributivi consentiti in base all'anzianità e potranno concorrere, una volta superato il corso di superiore formazione professionale, al concorso per la promozione a consigliere di legazione;

c) di favorire il collocamento a riposo anticipato di quei funzionari per i quali non si profilano prospettive di carriera sufficienti. In effetti l'amministrazione si è già servita di norme emanate per categorie particolari (ad esempio ex combattenti) che collocano al riposo anticipato determinati benefici e ne ha potuto sperimentare concretamente l'utilità dal punto di vista dell'interesse del servizio. L'amministrazione disporrà, con la norma in esame, di un nuovo strumento per promuovere uno sfolgimento dei ruoli e creare le condizioni per uno scorrimento più snello degli elementi più dotati. La carriera diplomatica, per le spiccate professionalità che le vengono richieste, è una carriera altamente competitiva e non può offrire sicurezza, di sviluppi fino ai vertici, generalizzata per tutti sulla base dell'anzianità. Gli elementi che hanno dimostrato di fornire un rendimento medio, non debbono essere di ostacolo

all'avanzamento dei funzionari più meritevoli alle posizioni di maggiore responsabilità.

Nell'intento di ovviare agli inconvenienti che impediscono ai funzionari nei gradi medio-alti un normale scorrimento di carriera, sia per ragioni fisiologiche (giovane età dei funzionari nei gradi elevati) sia congiunturali (affrettata ricopertura dei posti creati in organico a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, anziché graduale come avrebbe richiesto la situazione per tener conto delle esigenze dei nuovi funzionari entrati numerosi in carriera, a partire da quel momento) appare opportuno assicurare, sulla base di una scrupolosa selettività, a tutti coloro che ne posseggano i requisiti, uno scorrimento di carriera più regolare e non legato al dato, troppo aleatorio, del casuale verificarsi di vacanze ai gradi superiori. Si propone in sostanza una cadenza periodica delle promozioni e delle nomine nei gradi medio-alti attraverso un meccanismo che assicuri ogni anno la promozione di un'adeguata percentuale dei presenti nel grado.

Partendo dal presupposto, già acquisito, della atipicità del Ministero degli esteri, ne discende che, nell'ambito della nuova normativa sul pubblico impiego, agli appartenenti alle *ex* carriere non direttive, vengano attribuiti profili peculiari, Fermo restando che le funzioni al Ministero e all'estero rimangono regolate dai decreti del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e n. 200 del 1967, non vi è dubbio che le mansioni da essi effettivamente svolte hanno caratteristiche diverse da quelle degli altri dipendenti pubblici. Basti ricordare a tale proposito la necessità della conoscenza delle lingue straniere, l'obbligo del servizio all'estero, la poliedricità degli impieghi, ecc. In definitiva il Ministero deve continuare a mantenere una struttura in cui la carriera diplomatica si caratterizza per esserle propria la gestione delle funzioni diplomatico-consolari del paese mentre le altre carriere, incluse quelle di livello diret-

tivo, svolgono funzioni settoriali secondo profili specifici loro attribuiti.

Recependo il carattere speciale delle funzioni del Ministero degli affari esteri, la presente proposta di legge prevede una autonoma definizione dei profili delle *ex* carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero.

4) *Trattamento economico.* L'attuale trattamento economico dei funzionari diplomatici è rapportato a quello dei funzionari della pubblica amministrazione in generale. Con un sistema di reclutamento a doppio grado che si propone di introdurre con il presente provvedimento, si giustifica una collocazione, ai fini retributivi, dell'intera carriera diplomatica a livelli dirigenziali con una parametrizzazione dei suoi stipendi al grado iniziale su livelli corrispondenti a quelli attualmente previsti per i dirigenti dello Stato e, a quelli successivi, con aumenti sulla base dei rapporti proporzionali esistenti.

Tale trattamento economico va opportunamente integrato, a favore di tutti i dipendenti che rientrano al Ministero dal servizio all'estero, per far fronte ad alcuni problemi specifici di chi è costretto a passare parte della propria vita all'estero, soggetto ad avvicendamenti periodici. Si tratta in particolare delle spese di sistemazione e di ricerca dell'alloggio e di quelle scolastiche essendo il personale degli esteri spesso obbligato ad inviare i propri figli in scuole straniere a causa della progressiva chiusura delle scuole italiane all'estero. Si tratta quindi di attenuare le diseconomie che ineriscono alle conseguenze dell'avvicendamento dell'estero per chi è costretto a sopportare oneri particolari per l'istruzione dei figli. Il personale, che, con il suo nucleo familiare, rientra in Italia dopo anni di permanenza all'estero, deve, infatti, affrontare i problemi anzidetti, l'alloggio, le scuole, ed anche il reinserimento della famiglia nell'ambiente nazionale, problema che non si pone ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o che non si pone comunque con la stessa gravità e periodicità.

La prima disposizione opera la revisione dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che stabilì un'indennità di richiamo dal servizio all'estero, divenuta inferiore a quella prevista per gli stessi trasferimenti dei dipendenti pubblici all'interno del territorio nazionale.

La seconda disposizione amplia e aggiorna l'istituto delle provvidenze scolastiche creato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 articolo 179 e che si è dimostrato inadeguato alla gravità del problema degli studi dei figli del personale che si reca all'estero. Il paese non offre possibilità sufficienti di sistemazione dei figli in collegi nazionali; le scuole italiane all'estero esistono solo in pochi centri, la maggioranza dei dipendenti destinati all'estero si trova di fronte all'alternativa o di dividere la famiglia lasciando i figli in Italia con il coniuge o di iscrivere la prole a scuole straniere; due soluzioni con vari aspetti negativi e comunque costose. Coloro, e sono molti, che portano i figli con sé, si trovano, al momento del rientro in Italia dopo anni di permanenza all'estero, con i figli che hanno avuto un'impostazione di studi, hanno seguito metodi e programmi diversi da quelli della scuola italiana e hanno comunque studiato in una lingua straniera. Specie quando si tratta di giovani che hanno seguito per alcuni anni studi di scuola media, il reinserimento nella scuola italiana è molto difficile. Per evitare perdite di anni scolastici (problema questo poi che non trova comunque soluzione soddisfacente per coloro che hanno prestato servizio in paesi dell'emisfero con stagioni opposte alle nostre), difficoltà psicologiche che poi si ripercuotono con conseguenze avverse sullo sviluppo del carattere dei giovani e, quindi, sulla loro capacità ad affrontare l'inserimento nel mondo del lavoro, la maggioranza dei dipendenti fa completare gli studi in scuole private straniere in Italia o è costretto ad azioni di sostegno scolastico incorrendo in sacrifici finanziari senza comune misura con il trattamento economico nazionale. La disposi-

zione quindi prevede un contributo per due anni scolastici, pari all'80 per cento della media del costo di quattro scuole private, di cui due straniere legalmente riconosciute dai loro paesi d'origine, operanti nel territorio della città di Roma, per tutti coloro che rientrano dall'estero con figli che non abbiano compiuto il 19° anno di età e non abbiano ancora completato il ciclo di studi elementare, medio e medio-superiore.

Contemporaneamente, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, verrà istituito un servizio di scuola statale per corrispondenza a favore dei figli di tutti i cittadini italiani all'estero e, a certe condizioni, di quanti altri ne facciano richiesta. Questo tipo di scuola, di cui si sente una grande necessità, sarebbe di notevole aiuto per le cosiddette scuole di cantiere e per i figli dei nostri connazionali che, frequentando scuole straniere, potrebbero completare la loro istruzione stabilendo un solido legame culturale con l'Italia. Il completamento di ogni corso — elementare, medio e superiore — dovrebbe permettere agli allievi di inserirsi, in un tempo ragionevolmente breve e senza troppi traumi, in tutte le scuole italiane.

La terza disposizione introduce un istituto che risponde alle esigenze proprie di una categoria di dipendenti costretta a frequenti avvicendamenti da e per l'estero e mira a ristabilire nei loro confronti il dovuto equilibrio nel settore economico. Si tratta di attribuire a tutto il personale che rientra dal servizio all'estero una indennità di avvicendamento per un periodo non superiore a quattro anni (quanti ne prevede il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 come periodo normale massimo di permanenza a Roma). Tale beneficio si interrompe automaticamente dopo un massimo di quattro anni o prima, in caso di nuovo trasferimento all'estero, per consentire la fisiologica mobilità del personale.

L'ultimo comma dell'articolo 10 concerne il rimborso delle spese per i viaggi di congedo. Attualmente esso è parziale e l'aliquota rimborsata è più elevata per le

sedi disagiate e particolarmente disagiate. Il sistema va emendato anche per riflettere il diritto al congedo annuale da usufruirsi in patria, nel senso di rimborsare ai dipendenti in servizio all'estero, una volta all'anno, il costo del biglietto aereo in classe turistica.

Appare altresì opportuno correggere l'attuale trattamento di missione all'estero dei dipendenti del Ministero degli affari esteri, rapportandolo, anziché allo stipendio metropolitano, a quello della sede presso la quale si svolge la missione.

Con queste disposizioni si creano le condizioni per fare delle carriere del Ministero degli esteri e della diplomazia in particolare quel corpo specializzato e rigorosamente selezionato di cui un paese come il nostro, così aperto verso l'esterno, così dipendente dai mercati mondiali, così esposto alle crisi degli equilibri internazionali, ha assolutamente bisogno. In tale contesto sarebbe opportuno concedere una delega al Governo per l'adeguamento ai principi di funzionalità e di specialità riconosciuti alla carriera diplomatica, delle norme concernenti il restante personale, direttivo e non, caratterizzato da collocazioni funzionali sue proprie rispetto ai corrispondenti pari grado dell'amministrazione pubblica. In tal modo si pongono altresì le premesse per una correzione dei trattamenti economici dei dipendenti del Ministero degli esteri, condizione determinante per migliorare il reclutamento e soddisfare in maggior misura le esigenze istituzionali. È necessario rendersi ben conto dei sacrifici connessi con il servizio diplomatico; il funzionario ed i dipendenti in genere debbono soggiornare con il loro nucleo familiare all'estero per almeno due terzi della loro carriera, con conseguente allentamento dei vincoli con l'ambiente in cui hanno vissuto e si sono formati in Italia, problemi scolastici per i figli di soluzione difficilissima, grande difficoltà per il coniuge di lavorare e comunque di svolgere qualsiasi stabile attività professionale, problemi molto gravi di reinserimento in Italia della famiglia e difficoltà maggiori che per i cittadini che svolgono il loro

lavoro in Italia per avviare i figli ad attività lavorative.

Quell'impegno che il cittadino impiega in Italia per costruirsi un ambiente di relazioni utili, il personale del Ministero degli affari esteri deve svolgerlo per stabilire relazioni utili per il suo paese in ambienti stranieri, che non serviranno alla propria famiglia e ai propri figli, i quali torneranno in Italia, passata quell'età adolescente in cui si fanno amicizie durature, per trovarsi in un ambiente a loro estraneo. Una parola va detta per la condizione femminile: le mogli dei nostri funzionari continuano secondo una tradizione preziosa a fornire il loro aiuto di padrone di casa per l'attività sociale così importante per il servizio, ma l'evoluzione, d'altronde approvata dalle nostre coscienze, del mondo femminile, fa loro sentire sempre di più il sacrificio che comporta l'essere sradicata dal proprio ambiente e il dover rinunciare ad attività lavorative da cui può dipendere lo sviluppo completo delle loro personalità. È questo un problema che con analogia drammaticità ha iniziato a porsi da alcuni anni anche per i mariti delle dipendenti degli esteri. È un fenomeno senza riscontro nelle altre carriere dello Stato che determina differenze sostanziali nel mantenimento e nell'equilibrato sviluppo del nucleo familiare nonché sulla sua capacità di reddito.

Un ripensamento del Ministero degli affari esteri deve procedere su un piano non solo finanziario ma anche di struttura, cominciando dal reclutamento di tutto il personale che deve avvenire attraverso una selezione da operare scrupolosamente all'atto dell'esame di concorso di accesso ed una qualificazione professionale successiva e continua, che viene man mano acquisita con il servizio. Ma anche l'impalcatura del Ministero degli esteri va sottoposta ad una riflessione critica.

Le sue attuali strutture non consentono di lavorare bene, per cui se non vi poniamo riparo oggi, domani ci troveremo in una situazione ancora peggiore. Prima o poi — e quel momento non ci

appare purtroppo lontano — l'amministrazione degli esteri si troverà costretta ad esaurire gran parte delle proprie energie per amministrare se stessa senza poter pensare ai propri compiti istituzionali. La buona volontà di molti, ma sempre pochi, supplisce alle carenze strutturali. Fino a quando ancora? Non si può più dilazionare ulteriormente la trasformazione del Ministero degli esteri in uno strumento moderno. Non dobbiamo avere paura del futuro: anzi la nostra esperienza e la nostra tradizione ci assicurano gli strumenti di base per guardare al futuro con fiducia e senza timori. Occorre cominciare con il far uscire il bilancio annuale di questo Ministero dalle secche di un progressivo inaridimento — è passato dallo 0,46 per cento del bilancio dello Stato nel 1978 all'attuale 0,29 per cento e ciò, paradossalmente proprio in concomitanza con una maggiore capacità di iniziativa di politica estera. È quindi indispensabile e non più dilazionabile un intervento finanziario straordinario e pluriennale, al di fuori dei normali stanziamenti di bilancio, sulla falsariga delle « leggi promozionali » a suo tempo varate per le tre Forze armate.

Dobbiamo essere convinti della necessità di operare in fretta stanziando anche i fondi necessari se vogliamo per lo meno mantenere la nostra struttura diplomatico-consolare ed economico — commerciale all'altezza delle accresciute esigenze nazionali. In mancanza di iniziative idonee a compiere almeno una tempestiva correzione di rotta, il peso politico, la presenza stessa del nostro paese all'estero, ne risentiranno con inevitabile contraccolpo e negative ripercussioni sull'economia nazionale, attraverso un pregiudizio arrecato alla nostra penetrazione commerciale ed industriale, all'assistenza dei connazionali, alla diffusione della cultura, dell'arte, dello spettacolo e così via. Né ha senso, proprio nella logica del rigore, privare il Ministero degli affari esteri, che ha compiti precipui anche nel settore economico-commerciale, dei mezzi necessari, che non sono ingenti, per disporre poi con liberalità stanziamenti di denaro pub-

blico a favore di vari enti, per finalità che sarebbero meglio conseguite e con minor costo in sede diplomatica, sia pure con il qualificato concorso di tali enti. Si determina in tal modo, una dispersione di risorse ed una confusione di ruoli che nuoce ai complessivi interessi del paese. Questa proposta di legge non pretende di affrontare alla radice tutta la proble-

matica della amministrazione degli esteri che ha trovato una sua sistemazione organica nel decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Intende però proporre correttivi e aggiornamenti significativi capaci di sintonizzarsi sulla lunghezza d'onda del continuo e rapido evolversi delle relazioni internazionali che occorre prendere subito in considerazione.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La carriera diplomatica continua ad essere regolata dall'ordinamento speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dal titolo I capo II sezione 1^a del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificati dalla presente legge.

ART. 2.

(Accesso alla carriera diplomatica. — Concorso).

Alla carriera diplomatica si accede per concorso, seguito da un corso di formazione. Il concorso di ammissione al corso di formazione si articola come segue:

- 1) prova culturale-attitudinale;
- 2) cinque prove scritte di cui due di lingue estere.

Coloro che conseguono l'idoneità al termine delle prove sono ammessi, in ordine di graduatoria e fino a concorrenza dei posti messi a concorso aumentati del 20 per cento, al corso di formazione per l'accesso alla carriera. Gli idonei non vincitori del concorso che abbiano frequentato con successo il corso di formazione professionale possono ottenere la nomina nella carriera diplomatica se qualcuno dei vincitori rinunci o se, entro un anno dal termine dello stesso, gli ammessi al corso immediatamente successivo siano in numero inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Salvo quanto disposto dalla riserva di posti prevista dall'articolo 20 della legge 11 luglio 1980, n. 312 di cui fruiscono i funzionari già della carriera direttiva

amministrativa, non si applicano le disposizioni concernenti le altre riserve di posti. Queste ultime valgono solo come preferenze a parità di merito, con priorità sulle altre preferenze stabilite dalle norme in vigore, salvo quanto disposto dal seguente sesto comma.

Al concorso di cui al secondo comma possono partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti particolari requisiti oltre quelli generali previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) cittadinanza italiana, con esclusione di ogni equiparazione;

b) età non superiore a 29 anni, con esclusione di ogni esonero o elevazione, salvo quanto disposto al terzo comma;

c) costituzione fisica che permetta di sopportare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche;

d) diploma di laurea, come specificato nel regolamento.

Sono ammessi i titoli di studio internazionali o stranieri che, a giudizio del Comitato direttivo dell'Istituto diplomatico, sentiti i competenti servizi della Direzione generale delle relazioni culturali, siano equipollenti per livello dell'istituzione che li ha rilasciati e per corrispondenza di materie, alle lauree previste dal regolamento.

I candidati che, pur risultando idonei, non conseguano l'ammissione al corso di formazione sono ammessi, a domanda, nell'ordine di graduatoria e nel limite dei posti disponibili, a frequentare il corso immediatamente successivo qualora gli ammessi a quest'ultimo siano in numero inferiore a quello dei posti messi a concorso.

I candidati tenuti al servizio di leva che siano ammessi al tirocinio preliminare e quelli ammessi a frequentare il corso di formazione ottengono il rinvio della prestazione del servizio militare. Per coloro che conseguono la nomina nella carriera diplomatica, il rinvio si estende fino al termine del periodo di prova.

ART. 3.

L'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 87. — *Istituzione e fini dell'istituto diplomatico.* — È istituito in seno al Ministero degli affari esteri l'istituto diplomatico. Un decreto delegato ne fissa l'organizzazione e dotazione organica. Esso attende alla formazione del personale del Ministero degli affari esteri, nonché, in vista di compiti o funzioni da svolgere all'estero, di personale non dipendente dal Ministero stesso all'atto dell'ingresso in servizio e del successivo periodico aggiornamento professionale, per favorirne il continuo, produttivo, inserimento nelle strutture del Ministero degli affari esteri. Esso organizza il corso di formazione per la carriera diplomatica nonché per le altre carriere del Ministero degli affari esteri ed assicura il necessario collegamento con le organizzazioni internazionali, gli enti delle partecipazioni statali, le associazioni dell'industria, le istituzioni finanziarie ed i più prestigiosi centri di ricerca ed università straniere, per completare la formazione dei partecipanti al corso di ammissione alla carriera diplomatica, nonché per favorirne eventuali sbocchi professionali alternativi ».

L'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 88. — *Direzione.* — Un direttore, scelto tra gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari, e un vice direttore, scelto tra i ministri plenipotenziari e i consiglieri di ambasciata nel primo terzo del ruolo, presiedono all'attività dell'istituto, con l'assistenza di un comitato direttivo.

Il comitato direttivo è composto dal direttore e dal vice direttore dell'istituto, di cinque funzionari di grado non inferiore a consigliere di ambasciata e di sei personalità della politica, dell'economia e della cultura notoriamente esperte in problemi internazionali. Le funzioni di

segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore a primo segretario di legazione.

Il Ministro degli affari esteri provvede con suo decreto alla nomina del direttore e dei membri del comitato. Tali nomine sono valide per tre anni e possono essere rinnovate per una sola volta ».

ART. 4.

(Adeguamento di norme inerenti all'Istituto diplomatico).

Il terzo comma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro degli affari esteri approva il programma di attività dell'Istituto deliberato dal comitato direttivo.

Il programma annuale di attività dell'istituto, così approvato, viene svolto dal direttore dell'istituto il quale:

a) ripartisce gli stanziamenti dei capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, sottorubrica istituto diplomatico, in relazione all'attività ed al funzionamento dell'istituto diplomatico;

b) concede contributi ad università, istituti culturali ed altri enti, sia italiani che stranieri, per l'organizzazione di corsi o per attività connesse alle finalità dell'istituto e anticipa le tasse d'iscrizione per la partecipazione a corsi o a seminari;

c) approva le convenzioni con le suddette istituzioni;

d) esercita funzioni di controllo sull'andamento dei corsi o dei seminari;

e) approva le missioni dei funzionari della carriera diplomatica e del funzionario delegato amministrativo, di cui all'articolo 91, in Italia e all'estero;

f) nomina le commissioni per l'accertamento dell'idoneità dei volontari diplomatici e dei consiglieri di legazione

alla fine dei rispettivi corsi di formazione e di perfezionamento professionale ».

L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 91. — *Spese di funzionamento.*
— Tutte le spese relative all'attività ed al funzionamento dell'istituto diplomatico, ivi comprese quelle per i locali, per l'acquisto del materiale didattico e dei testi di studio, nonché per la pubblicazione di dispense, sono a carico dei capitoli di spesa dello stato di previsione per il Ministero degli affari esteri, sottorubrica istituto diplomatico.

Il direttore dell'istituto diplomatico nomina con proprio decreto, per l'amministrazione dei suddetti capitoli, un funzionario delegato amministrativo, il quale può prelevare dei fondi dai capitoli di spesa tramite ordini di accreditamento a proprio favore.

Sono comprese tra le spese di cui al primo comma quelle relative al trattamento di missione dei funzionari partecipanti ai corsi di formazione di cui all'articolo 102 in Italia o all'estero, dei funzionari accompagnatori preposti alla direzione dei corsi, seminari e conferenze da tenersi in Italia o all'estero, del funzionario delegato amministrativo dell'istituto diplomatico in missione per questioni amministrativo-contabili.

Rientrano tra le spese inerenti alle missioni in Italia o all'estero di cui al comma precedente quelle relative al vitto e all'alloggio, che comportano un trattamento di missione ridotto ad un terzo. Nel caso in cui il viaggio venga effettuato con propri mezzi si procede ad un rimborso pari alla tariffa ferroviaria di prima classe o alla tariffa aerea in classe turistica, nonché al rimborso di eventuali pedaggi autostradali. Le spese di trasporto da e per la stazione o l'aeroporto e in città sono rimborsabili su presentazione del biglietto dell'autobus o fattura del taxi.

Le spese relative al trattamento di missione, al viaggio, al vitto ed all'allog-

gio rientrano tra quelle effettuate dal funzionario delegato amministrativo che provvede per tali spese alla compilazione di un rendiconto che, debitamente documentato, viene presentato per il visto di approvazione al direttore dell'istituto diplomatico, il quale provvede ad inoltrarlo agli organi di controllo ».

ART. 5.

(Corso di formazione).

Il corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica ha la durata di almeno un anno ed è organizzato e tenuto dall'istituto diplomatico. Esso è suddiviso nei seguenti tre periodi di almeno quattro mesi ciascuno, al termine di ciascuno dei quali deve essere presentata una relazione:

a) un periodo di corso presso l'istituto diplomatico;

b) un periodo presso altre amministrazioni pubbliche o private, organizzazioni internazionali ed istituzioni con specifiche competenze nel campo delle relazioni internazionali in Italia ed all'estero;

c) un periodo presso gli uffici dell'amministrazione centrale.

Vengono demandate al regolamento l'organizzazione e la disciplina del corso, nonché i criteri e le modalità per la valutazione del profitto e per la formazione delle graduatorie, rispettivamente per gli idonei vincitori e per gli idonei compresi nel 20 per cento dei posti eccedenti quelli messi a concorso.

I candidati idonei vincitori che terminano il corso con esito favorevole sono nominati, su parere conforme del consiglio di amministrazione, volontari diplomatici con decreto del Ministro nell'ordine di graduatoria risultante al termine del corso, salvo quanto disposto dall'articolo 2.

Il periodo di frequenza al corso è computato, a tutti gli effetti, come anzianità di grado e di carriera anche ai fini della

progressione economica ed è valutato come servizio prestato al Ministero. Esso può essere riscattato, con l'osservanza delle norme in vigore, ai fini del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buona uscita.

I volontari che, trovandosi in particolare posizione di stato per causa di servizio militare o per altri motivi, non possono partecipare al corso di formazione, seguono il primo corso successivo all'assunzione o alla riassunzione in servizio.

ART. 6.

(Periodo di prova).

I volontari diplomatici prestano un servizio di prova per la durata di un anno presso le direzioni generali ed i servizi del Ministero.

Al termine del periodo suddetto i volontari, sulla base dei risultati del servizio prestato negli uffici, sono nominati nell'ordine, con decreto del Ministro e previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, segretari di legazione.

ART. 7.

(Trattamento economico dei candidati).

Ai candidati ammessi a frequentare il corso di formazione di cui all'articolo 2 è attribuito, per il periodo di concorso, il 70 per cento del trattamento economico del personale civile dello Stato inquadrato nella qualifica apicale. Ai predetti spetta, per la durata del corso, l'assistenza sanitaria prevista per gli impiegati civili dello Stato.

ART. 8.

(Norme particolari per il personale docente nel corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica).

Dopo l'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente:

« ART. 90-bis. — *Norme particolari per il personale docente nel corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica* ».

— L'insegnamento nel corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica è affidato a professori universitari ordinari e associati, a funzionari della carriera diplomatica e della pubblica amministrazione, ad esperti italiani e stranieri in possesso di alta qualificazione in materie scientifiche. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal Ministro, sentito il consiglio direttivo dell'istituto.

I professori universitari ordinari o associati possono essere collocati nella posizione di fuori ruolo, in congedo per incarico o in regime a tempo definito. In quest'ultimo caso è corrisposta dall'istituto diplomatico un'indennità mensile pari alla differenza fra il trattamento economico del regime a tempo pieno e quello del regime a tempo definito. Gli esperti italiani o stranieri, necessari per l'insegnamento di specifiche materie e di lingue estere, sono assunti con contratto di diritto privato stipulato dal direttore dell'istituto diplomatico.

L'istituto diplomatico può stipulare convenzioni con personalità o istituzioni italiane o straniere per conferenze, cicli di conferenze o seminari intesi ad integrare l'insegnamento delle materie del corso.

I criteri eventualmente necessari per la fissazione dei compensi per gli incarichi non retribuiti per effetto del presente articolo sono stabiliti dal Ministero degli affari esteri.

Si applica il terzo comma dell'articolo 90.

ART. 9.

(Adeguamento di norme inerenti alla carriera diplomatica).

Il sesto comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Non possono far parte della commissione giudicatrice del concorso per l'ac-

cesso alla carriera diplomatica il direttore dell'istituto diplomatico, i membri del comitato direttivo, nonché i docenti di cui l'istituto si è avvalso per i corsi di preparazione nel biennio precedente al concorso. Non si può far parte della commissione suddetta più di una volta nel corso di uno stesso biennio ».

L'ottavo comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 103, i vincitori dei concorsi di ammissione alle carriere di cui al primo comma dell'articolo 93 conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova dura un anno ed è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica iniziale ».

Le lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* nel corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica;

b) nel grado di segretario di legazione, durante i corsi previsti per questi ultimi dal numero 1) del primo comma dell'articolo 102; ».

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

« L'amministrazione degli affari esteri tiene:

1) eventuali corsi di tirocinio professionale della durata non superiore a quattro mesi per volontari diplomatici durante il primo anno di servizio dopo la nomina, in particolare per l'approfondimento delle specializzazioni prescelte durante il corso di formazione per l'accesso alla carriera. Durante lo svolgimento dei corsi di tirocinio professionale i volontari diplomatici continuano a prestare servizio negli uffici;

2) corso di superiore informazione professionale per i funzionari nel grado

di primo segretario di legazione. Il corso può avere una durata massima di nove mesi. Il superamento del corso costituisce requisito essenziale, che si aggiunge a quelli stabiliti dall'articolo 107, per la promozione a consigliere di legazione. Il corso di superiore informazione professionale non può essere ripetuto per più di tre volte.

Al termine del corso, i funzionari diplomatici che lo abbiano frequentato con successo possono acquisire una delle specializzazioni di cui all'articolo 100. Entro il primo anno dall'acquisizione della specializzazione, che costituisce titolo di merito ai fini della promozione a consigliere di legazione, i funzionari specializzati sono tenuti a prestare servizio per un periodo di tre mesi presso quelle altre amministrazioni italiane, enti ed associazioni la cui attività maggiormente si avvicina a quella della relativa specializzazione;

3) corsi di formazione e di aggiornamento professionale per le altre carriere del Ministero degli affari esteri.

Durante il corso indicato al numero 2) del primo comma, i funzionari non prestano servizio negli uffici, salvo per periodi di tirocinio o di applicazione pratica ».

All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente comma:

« I funzionari diplomatici di cui al precedente comma sono assegnati, ai soli fini del trattamento previsto dalla parte terza, a posti di consigliere o di console appositamente istituiti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare siti nel paese in cui si svolgono i corsi di studio. Per i predetti posti è fissato, ai sensi dell'articolo 171, un coefficiente differente da quelli previsti per i posti di organico della rappresentanza o dall'ufficio, tenendosi conto soltanto del costo della vita e del corso dei cambi ».

Le norme di cui al capoverso del precedente comma sono emanate con decreto del Ministro degli affari esteri, tenendo conto di quanto disposto al successivo articolo 13.

ART. 10.

(Nomina in ruolo. — Abrogazione dell'articolo 104 e modifica degli articoli 103 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18).

Il primo comma dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è sostituito dal seguente:

« I vincitori del concorso sono nominati volontari diplomatici con decreto del Ministro. Essi sono tenuti ad effettuare un periodo di prova della durata di 12 mesi, di cui quattro possono consistere nel corso di tirocinio professionale di cui al precedente articolo ».

L'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato.

Il terzo comma dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti delle disponibilità complessive dei posti nel grado cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo. Qualora le vacanze complessive nell'anno per collocamenti a riposo per limiti di età siano inferiori a un terzo dei funzionari del grado immediatamente precedente con almeno cinque anni di anzianità nel grado, le nomine ai gradi di ministro plenipotenziario di seconda classe e le promozioni di consigliere d'ambasciata possono essere conferite anche in soprannumero fino a concorrenza di un terzo degli aventi diritto con almeno quattro anni di anzianità nel grado rispettivamente di ministro plenipotenziario di seconda classe, di consigliere di ambasciata e di consi-

gliere di legazione. Le posizioni soprannumerarie sono riassorbite a seguito del prodursi, in ciascuno dei predetti gradi, di vacanze eccedenti la predetta aliquota di un terzo e per avanzamento o cessazione dal servizio dei funzionari che si trovano in posizione soprannumeraria ».

ART. 11.

*(Norme di organizzazione
e di coordinamento).*

Al fine di assicurare il coordinamento settoriale e geografico, viene istituito, in seno al Ministero degli affari esteri, il consiglio di politica estera.

Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri e ne fanno parte:

a) i Sottosegretari di Stato;

b) il segretario generale;

c) i direttori generali, il capo servizio di studi, ricerca e programmazione ed il capo del servizio stampa. Potranno inoltre essere chiamati a partecipare dal Ministro degli affari esteri, di volta in volta, altri capi servizio o, in assenza del titolare, i vice direttori generali.

Per consentire al consiglio di politica estera di disporre di accurati ed aggiornati elementi di valutazione nonché di ipotesi di lavoro alternative sui principali aspetti delle relazioni internazionali, viene istituito, con decreto del Ministro, che ne regola il funzionamento e le specifiche competenze, un servizio di studi, ricerca e programmazione alla cui direzione vengono preposti un capo ed un vice capo servizio rispettivamente di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di seconda classe e di consigliere di ambasciata sotto la diretta responsabilità del segretario generale.

Per l'espletamento delle sue funzioni il servizio si avvale della propria struttura, quale è definita con decreto del Ministro e degli uffici di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, istituiti presso le

varie direzioni generali, che hanno come compito prioritario quello di interpretare le esigenze di analisi delle rispettive direzioni generali, coordinarle e stimolarne l'elaborazione da parte del servizio studi, ricerca e programmazione.

Per l'espletamento della sua attività il servizio studi, ricerca e programmazione può avvalersi, per specifiche ricerche, della collaborazione di esperti appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato, ad enti pubblici e privati ed a istituzioni universitarie aventi una specifica conoscenza dell'argomento di ricerca.

Il programma di attività, e le sue eventuali modifiche, è approvato dal consiglio di politica estera che incarica il capo del servizio studi, ricerche e programmazione della sua esecuzione.

A tal fine viene iscritta nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una sottorubrica intitolata servizio studi, ricerca e programmazione; della ripartizione degli stanziamenti iscritti in questa sottorubrica è responsabile il capo servizio in relazione alle esigenze di funzionamento, anche con concessioni di contributi o la stipulazione di convenzioni con università, istituti di ricerca, enti e singoli ricercatori che svolgano la principale attività nel campo delle relazioni internazionali.

Per l'amministrazione dei singoli capitoli di spesa il capo del servizio nomina, con proprio decreto, un funzionario delegato amministrativo il quale può prelevare dei fondi dai capitoli di spesa tramite ordini di accreditamento a proprio favore.

Il secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dai seguenti:

« Per esigenze di coordinamento, gli uffici di ciascuna direzione generale possono essere raggruppati in direzioni, in base a criteri di uniformità nella trattazione degli affari a seconda che questi si riferiscano a rapporti bilaterali, o multilaterali, ad aree geografiche, ad enti ed organizzazioni internazionali o a specifici settori di attività.

Compiti di coordinamento geografico e funzionale tra le direzioni generali possono essere attribuiti a funzionari del servizio di coordinamento della segreteria generale. Essi sono posti alle dirette dipendenze del segretario generale.

I settori di specifico coordinamento, che possono essere modificati con decreto del Ministro per gli affari esteri, sono in particolare:

1) istituzioni europee (Comunità economica europea, Unione europea occidentale, Consiglio d'Europa, Commissione economica per l'Europa dell'ONU, ecc.);

2) disarmo e problemi militari (NATO, disarmo, produzione armamenti);

3) Europa occidentale e Nord America;

4) Europa orientale;

5) Medio oriente e Mediterraneo;

6) Africa a sud del Sahara;

7) America latina e Caraibi;

8) sub continente indiano, estremo oriente ed Oceania;

9) presenza ed azione italiana nelle organizzazioni internazionali ».

Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

« Alle direzioni sono preposti funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata purché rientranti nel primo terzo del ruolo. Alle direzioni raggruppanti uffici amministrativi sono preposti funzionari con qualifica di dirigente generale.

Ai funzionari preposti alle direzioni si applicano le disposizioni dettate dall'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per i funzionari preposti

a gruppi di uffici. Agli uffici sono preposti di regola funzionari di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Ai consiglieri di legazione può comunque essere affidata la reggenza di uffici ».

La lettera c) del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:

« c) il numero e le competenze specifiche degli uffici, nonché l'eventuale raggruppamento di uffici in direzione e la eventuale suddivisione di uffici in reparti ».

L'articolo 2 della legge 22 gennaio 1982, n. 8, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — La durata in carica dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri è fissata in anni due ».

Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, non possono superare il numero di quaranta ».

Il settimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Gli esperti che l'amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centotrenta ».

La tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:

TABELLA N. 1.

CARRIERA DIPLOMATICA

Corrispondenza tra gradi e funzioni all'estero

Gradi	Funzioni
Ambasciatore	Capo di Rappresentanza diplomatica
Inviato ordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe	Capo di Rappresentanza diplomatica Ministro presso Rappresentanza diplomatica
Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe	Capo di Rappresentanza diplomatica Ministro consigliere presso Rappresentanza diplomatica Capo di Consolato generale di 1ª classe
Consigliere di Ambasciata	Capo di rappresentanza diplomatica nei paesi indicati dal regolamento Ministro consigliere e Primo consigliere presso Rappresentanza diplomatica Capo di Consolato generale di 1ª classe qualora rientri nel primo terzo del ruolo Capo di Consolato generale

L'ultimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Il numero complessivo dei funzionari a disposizione non può essere superiore a venti, oltre quello dei posti del ruolo organico ».

I funzionari diplomatici con almeno 20 anni di effettivo servizio e con anzianità di grado non inferiore a primo segretario di legazione possono chiedere il collocamento a riposo anticipato.

In caso di accoglimento dell'istanza, è conferito agli interessati, all'atto della cessazione dal servizio, il grado immediatamente superiore a quello rivestito

ovvero, a domanda, due classi o aumenti periodici di stipendio. Si applica, ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, l'aumento del servizio prestato previsto dall'articolo 52, primo comma, del regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70. I predetti benefici sono attribuiti in alternativa a quelli previsti dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 ».

ART. 12.

*(Trattamento economico
dei funzionari diplomatici).*

Ai funzionari diplomatici è attribuito lo stipendio annuo lordo determinato sulla base dei rapporti di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge. Nella prima applicazione della presente legge lo stipendio annuo lordo relativo al rapporto 100 riguardante il ministro plenipotenziario di seconda classe è quello stabilito per il dirigente generale dalla legge 17 aprile 1984, n. 79.

Il trattamento economico del ministro plenipotenziario di seconda classe non può in ogni caso essere inferiore al trattamento economico complessivo del dirigente generale. L'adeguamento a quest'ultimo trattamento è automatico e comporta l'adeguamento economico degli altri gradi secondo i rapporti stabiliti dalla tabella 1.

Si applicano la progressione per classi ed anzianità periodiche di stipendio, il riconoscimento delle anzianità pregresse ed ogni altro trattamento accessorio spettanti ai funzionari civili dello Stato appartenenti alla dirigenza.

L'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è abrogato.

Le variazioni, in aumento od in diminuzione, dei coefficienti di cui all'articolo 171, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono indipendenti dall'entità dello stanziamento previsto dal bilancio dello Stato per il Ministero degli affari esteri. Le

eventuali necessarie integrazioni sono approvate con nota di variazione al bilancio dell'anno in riferimento.

Viene attribuita al personale che rientra al Ministero dal servizio all'estero, oltre all'indennità prevista dal comma successivo, una specifica indennità mensile, cosiddetta di avvicendamento, pari almeno al 60 per cento del trattamento metropolitano complessivo spettante, per un periodo di quattro anni, salvo che l'interessato non sia stato nel frattempo destinato nuovamente all'estero.

L'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 176. — *Indennità di richiamo dal servizio all'estero.* — Al personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia spetta una indennità per far fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede ed il ristabilimento in Italia. Tale indennità è fissata in misura pari al doppio di quella prevista per il dipendente in partenza per la sede di provenienza ridotta del 10 per cento per ogni anno di servizio consecutivo prestato all'estero ».

L'articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 179. — *Provvidenze scolastiche.* — Al personale richiamato dal servizio all'estero, il quale abbia figli a carico che debbano proseguire gli studi secondari è accordato, per i primi due anni successivi al rientro, a domanda, un contributo pari all'80 per cento delle spese scolastiche complessive calcolate sulla base della media del costo di quattro scuole private, di cui due straniere, nel territorio di Roma. Le scuole tipo sono indicate ogni due anni dalla direzione generale del personale e dell'amministrazione, che provvede anche ad ogni eventuale ulteriore adempimento amministrativo, sentita la direzione generale delle relazioni culturali.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, emanato di concerto con il Mini-

stro della pubblica istruzione viene istituito un servizio statale italiano di insegnamento a distanza a favore dei figli di tutti i cittadini italiani residenti all'estero nonché, sulla base di decisioni *ad hoc* dei competenti organi di gestione e dietro la corresponsione di un canone fissato con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, di quanti altri ne facciano richiesta ».

Il primo comma dell'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti del Ministero degli affari esteri ed agli altri dipendenti dello Stato messi a sua disposizione, i quali siano autorizzati ad assumere impiego o ad esercitare funzioni presso Stati esteri, nonché presso enti, organismi e tribunali internazionali, può essere corrisposta, in mancanza del trattamento economico inerente a tale posizione o qualora questo non sia ritenuto sufficiente, un'indennità integrativa in misura da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, emanato di concerto con quello del tesoro e con ogni altro Ministro eventualmente interessato ».

Per le missioni compiute all'estero dal personale dell'amministrazione degli affari esteri è previsto un trattamento economico giornaliero pari ad un trentesimo di quello dei dipendenti pari grado in servizio presso la sede ove esplica la missione.

Dopo l'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente articolo:

« ART. 202-bis. — Qualora in relazione ad una situazione locale pericolosa per l'incolumità delle persone, il Ministro disponga il rimpatrio temporaneo di familiari del personale in servizio all'estero, spetta il pagamento delle spese di viaggio e del trasporto dei mobili e delle masserizie a norma delle disposizioni del presente titolo. Spetta altresì il pagamento delle

suddette spese per il rientro in sede qualora questo venga consentito.

Si applica il sesto comma dell'articolo 173 ».

Il rimborso delle spese per i viaggi di congedo di cui all'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è corrisposta una volta l'anno in misura pari al costo del viaggio aereo in classe economica.

ART. 13.

(Adeguamento di norme).

Dopo l'articolo 202-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente articolo:

« ART. 202-*ter*. — In caso di variazioni nella disciplina o nelle condizioni dei sistemi di viaggio e di trasporto il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, emana con proprio decreto le necessarie norme per l'adeguamento delle disposizioni del presente titolo connesse con le variazioni suddette ».

L'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 193. — *Viaggi di trasferimento e di missione.* — Per i percorsi in aereo spetta il pagamento delle spese di viaggio nella classe più elevata. Tale disposizione si applica anche ai viaggi di missione per i funzionari di grado non inferiore a consiglieri di ambasciata nonché ai funzionari che facciano parte di una delegazione ufficiale, o che viaggino al seguito di Ministri e Sottosegretari di Stato quale che sia il loro grado ».

La lettera *a)* del primo comma dell'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è così sostituita:

« *a)* un quinto dell'indennità di servizio all'estero spettante al titolare quan-

do questi continui a godere dell'intera indennità personale ».

L'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 207. — *Decesso durante il servizio all'estero.* — In caso di decesso del dipendente durante il servizio all'estero, è dovuta ai familiari una somma pari a quattro mensilità dell'ultima indennità goduta. Tale ammontare è pari a cinque mensilità quando si tratti di sede disagiata ed a sei se di sede particolarmente disagiata ».

ART. 14.

(Adeguamento di norme inerenti le altre carriere).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria recanti norme di coordinamento fra lo speciale ordinamento del Ministero degli affari esteri previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e le disposizioni della legge 11 luglio 1980, n. 312, per quanto attiene al personale del Ministero non appartenente alla carriera diplomatica.

Le norme anzidette devono prevedere rapporti fra livelli di qualifiche funzionali e funzioni presso l'amministrazione e le sedi all'estero, in relazione all'inquadramento del personale nei profili professionali di cui all'articolo successivo.

Le norme di cui al precedente comma sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, udita una commissione composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, e udite le organizzazioni sindacali.

ART. 15.

*(Profili professionali inerenti
le altre carriere).*

Tenuto conto delle specifiche funzioni attribuite al Ministero degli affari esteri dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i profili professionali del personale del Ministero degli affari esteri appartenente alla carriera direttiva amministrativa e alle *ex carriere* di concetto, esecutiva ed ausiliaria, sono autonomamente definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e della funzione pubblica e sentito il parere di una apposita commissione paritetica composta da un sottosegretario per gli affari esteri, che la presiede, da sei funzionari del Ministero degli affari esteri, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario del dipartimento della funzione pubblica, nonché da otto rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno del Ministero degli affari esteri.

TABELLA N. 1.

TRATTAMENTO ECONOMICO

	Grado	Parametro
	—	—
Ambasciatore		138
Ministro plenipotenziario I classe		123
Ministro plenipotenziario II classe		100
Consigliere d'ambasciata		81
Consigliere di legazione		74
1° segretario/segretario di legazione		60
Volontario diplomatico		51